

**Disposizioni per la promozione,
il sostegno e la valorizzazione
della musica corale, bandistica
e folclorica (proposta Zanin del 2017)**

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Repubblica sostiene, riconosce, valorizza e tutela la funzione artistica, educativa, formativa e sociale della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica quale patrimonio fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione e di promozione artistico-culturale nonché di aggregazione e di socializzazione.

2. La musica corale, bandistica e folclorica non professionistica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali senza scopo di lucro.

3. La libertà artistica dell'attività musicale corale, bandistica e folclorica non professionistica è riconosciuta e tutelata dall'articolo 33 della Costituzione.

**Disposizioni per la promozione,
il sostegno e la valorizzazione
della musica corale, bandistica
e folclorica
(proposta Serracchiani del 2019)**

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Repubblica sostiene, riconosce, valorizza e tutela la funzione artistica, educativa, formativa e sociale della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica quale patrimonio fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione e di promozione artistico-culturale nonché di aggregazione e di socializzazione.

2. La musica corale, bandistica e folclorica non professionistica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali senza scopo di lucro.

3. La libertà artistica dell'attività musicale corale, bandistica e folclorica non professionistica è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Compiti dello Stato).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo ha una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, nel rispetto delle competenze regionali:

- a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica in Italia e all'estero;
- b) misure di sostegno finanziario pubblico e privato a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove:

- a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni musicali senza scopo di lucro e altri soggetti operanti nel settore musicale;
- b) l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione e di perfezionamento per direttori di coro e di banda, nonché per il personale artistico e tecnico del settore.

5. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche italiane e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale corale, bandistica e folclorica.

Art. 2.

(Compiti dello Stato)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo ha una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, nel rispetto delle competenze regionali:

- a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica in Italia;
- b) misure di sostegno finanziario pubblico e privato a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove:

- a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni musicali senza scopo di lucro e altri soggetti operanti nel settore musicale;
- b) l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione e di perfezionamento per direttori di coro e di banda, nonché per il personale artistico e tecnico del settore.

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura all'estero, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche italiane e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale corale, bandistica e folclorica.

Art. 3.
(Contributi).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce la rilevanza nazionale dei seguenti soggetti:

- a) la Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO);
- b) l'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA);
- c) la Federazione italiana tradizioni popolari (FITP).

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 1 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche all'estero, con i seguenti criteri:

- a) il 40 per cento per le attività proprie dei soggetti di cui al comma 1;
- b) il 40 per cento per progetti proposti dalle associazioni regionali dei soggetti di cui al comma 1 che mirino alla crescita e alla formazione e che presentino criteri di qualità;
- c) il 20 per cento per sostenere il Coro giovanile italiano e i cori giovanili regionali; la Banda giovanile nazionale e le bande giovanili regionali; il Gruppo folcloristico giovanile nazionale e i gruppi folcloristici giovanili regionali; attività di rilievo all'estero, quali concorsi e *festival* riconosciuti a livello internazionale, lezioni di esperti e scambi con altre associazioni e istituzioni su progetti di qualità.

Art. 3
(Contributi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce la rilevanza nazionale dei seguenti soggetti:

- a) la Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO);
- b) l'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA);
- c) la Federazione italiana tradizioni popolari (FITP).

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 1 per il funzionamento e lo sviluppo delle attività degli stessi e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche all'estero, con i seguenti criteri:

- a) il 40 per cento per le attività proprie dei soggetti di cui al comma 1;
- b) il 40 per cento per progetti proposti dalle associazioni regionali dei soggetti di cui al comma 1 che mirino alla crescita e alla formazione e che presentino criteri di qualità;
- c) il 20 per cento per sostenere: il Coro giovanile italiano e i cori giovanili regionali; la Banda giovanile nazionale e le bande giovanili regionali; il Gruppo folcloristico giovanile nazionale e i gruppi folcloristici giovanili regionali; attività di rilievo all'estero, quali concorsi e festival riconosciuti a livello internazionale, lezioni di esperti e scambi con altre associazioni e istituzioni su progetti di qualità.

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie e contributive).

1. Le associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, nonché la FENIARCO, l'ANBIMA e la FITP sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, con gli insegnanti e con i collaboratori di sezione e delle rispettive scuole di musica, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, nonché della Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO), dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e della Federazione italiana tradizioni popolari (FITP)».

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla detrazione per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-decies) le spese, per un importo non superiore a 517 euro, sostenute da soggetti di età compresa tra 3 e 25 anni per l'iscrizione annuale, per la formazione e per l'acquisto del proprio strumento musicale presso associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e rispettive scuole di musica, associate alla FENIARCO, all'ANBIMA o alla FITP».

4. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo ai redditi diversi, dopo le parole: «collaboratori tecnici» sono inserite le seguenti: «, nonché ai maestri e ai collaboratori artistici od organizzativi delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e delle rispettive scuole di musica».

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie e contributive)

1. Le associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, nonché la FENIARCO, l'ANBIMA e la FITP sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, con gli insegnanti e con i collaboratori di sezione e delle rispettive scuole di musica, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO), dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e della Federazione italiana tradizioni popolari (FITP) ».

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla detrazione per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 517 euro, sostenute da soggetti di età compresa tra 3 e 25 anni per l'iscrizione annuale, per la formazione e per l'acquisto del proprio strumento musicale presso associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e rispettive scuole di musica, associate alla FENIARCO, all'ANBIMA o alla FITP ».

4. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo ai redditi diversi, dopo le parole: « collaboratori tecnici » sono inserite le seguenti: « , nonché ai maestri e ai collaboratori artistici od organizzativi delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e delle rispettive scuole di musica».

5. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-quater) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP».

6. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico dei medesimi soggetti.

7. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

5. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« o-quater) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP ».

6. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico dei medesimi soggetti.

7. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

8. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

9. Sui contributi corrisposti alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, dalla FENIARCO, dall'ANBIMA e dalla FITP non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.

8. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

9. Sui contributi corrisposti alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, dalla FENIARCO, dall'ANBIMA e dalla FITP non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.